



COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare
*Servizio Politiche per l'infanzia e
l'adolescenza e sostegno alla genitorialità*

SCHEMA DELLA
**CONVENZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI
POLIFUNZIONALI PER MINORI ANNO 2024 - 2026**

n. del

Il giorno nei locali della sede del Comune di Napoli, Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, Vico S. Margherita a Fonseca, 19 Napoli, tra

1) Gianluca Pisano nato a il, Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, in nome e per conto del Comune di Napoli

1) L'ente ".....", con sede legale in....., sede operativa in....., P.I....., prestatore del servizio di Centro Diurno Polifunzionale per minori nella persona di in qualità di legale rappresentante, nata a , residente in via....., C.I emessa il....., C.F.....

PREMESSO

- che la Regione Campania, con l'adozione del Regolamento regionale n. 4/2014 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)), ha inteso disciplinare le procedure, le condizioni ed i requisiti comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali;
- la Giunta comunale, con Deliberazione di n. 371 dell'11/6/2015 come modificata dalla Deliberazione n. 543 del 13/8/2015, ha approvato le "Linee di indirizzo per la definizione delle nuove modalità organizzative e operative dei centri polifunzionali per minori convenzionati con il Comune di Napoli".
- con Determinazione è stata indetta selezione mediante Avviso Pubblico per la costituzione dell'Elenco dei soggetti prestatori idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per minori per l'anno
- con Determinazione è stato approvato l'Elenco dei soggetti prestatori idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per minori per il biennio, con le relative tariffe;
- con Determinazione è stato approvato lo schema di convenzione per il biennio 2024/2026 ed è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo ottobre dicembre 2024.
- che in relazione all'ente prestatore che sottoscrive la convenzione sono stati effettuati con esito positivo i controlli di cui agli articoli 94 e ss. D.Lgs. 36/2023, le verifiche del possesso dei requisiti di carattere tecnico di cui al successivo art. 100, e si è verificata la regolarità dell'esito dell'accertamento tributario di cui al Programma 100;
- che è stato acquisito il DURC regolare e valido alla data di sottoscrizione della convenzione;
- Sono state svolte le occorrenti verifiche antimafia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 **Oggetto**

Il Centro polifunzionale diurno, così come definito nella sezione A del Catalogo regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento n. 4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007, è un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali. Offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza nel Centro polifunzionale diurno di minori dai tre ai sedici anni, per il periodo settembre 2024 – luglio 2026.

La convenzione disciplina i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della convenzione si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa conseguente assunzione di impegno di spesa.

La convenzione è integrata dalle disposizioni di cui all'“Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, idonei alla stipula di convenzioni per l'erogazione del servizio di Centro Diurno Polifunzionale per minori, per il periodo novembre 2024 luglio 2026”, di seguito richiamato sinteticamente con il termine “avviso”.

In caso di conflitto tra le clausole negoziali di cui alla presente convenzione con quelle dell'avviso, prevarranno queste ultime.

Art. 2 **Utenza**

La ricettività massima è pari a n° minori di età compresa tra i 3 ed i 16 anni, come da autorizzazione al funzionamento.

I minori sono individuati dall'Amministrazione Comunale sulla base delle valutazioni dei Centri di Servizio Sociale territoriale.

Il numero di effettivo di minori da inserire sarà definito e autorizzato con specifico atto sulla scorta delle richieste delle famiglie e nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio.

L'ente si impegna a non accogliere minori in sovrannumero rispetto alla ricettività massima autorizzata, in particolare laddove accolga anche minori non inseriti e autorizzati dal Comune di Napoli.

In nessun caso l'Amministrazione comunale può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati. L'Ente gestore non avrà nulla a pretendere in caso di immissione di un numero di minori inferiore a quello concordato con l'Amministrazione.

Art. 3 **Modalità di ammissione**

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, entro i limiti indicati all'art. 2, i minori autorizzati con specifico provvedimento disposto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale trasmetterà i nominativi dei minori ammessi, indicando la data di ammissione.

L'Ente gestore accoglie il minore in carico dando **immediata comunicazione** al Comune di Napoli Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla genitorialità con indicazione della data di effettivo inserimento.

Art. 4 **Modalità di dimissione**

Il percorso educativo del minore presso il Centro diurno polifunzionale può essere interrotto solo su disposizione dell'Amministrazione Comunale, a seguito di comunicazione del Servizio Sociale territorialmente competente, per il venire meno delle condizioni di bisogno che ne avevano giustificato l'immissione o per decisione dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di decisione dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'Ente prestatore ha l'obbligo di darne formale comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente ed al Servizio Politiche per l'infanzia entro tre giorni, con la formale dichiarazione dei genitori di rinuncia al servizio, corredata di documento di identità.

L'ente prestatore ha l'obbligo di formale comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente ed al Servizio Politiche per l'infanzia di eventuali assenze dei minori superiori al limite stabilito dall'art. 7 dell'avviso, se evidenziano una frequenza irregolare tale da compromettere o nuocere gravemente all'attuazione del percorso educativo.

L'Amministrazione comunale si riserva di dimettere d'ufficio i minori che saranno assenti in modo continuativo per un periodo pari a dieci giorni mensili, previa verifica delle cause delle assenze di concerto con il Servizio Sociale competente.

Art. 5

Le metodologie e l'approccio educativo

L'azione educativa si concretizza, da un lato, nella relazione che si stabilisce tra il minore e l'educatore, che accoglie ogni ragazzo cogliendone e valorizzandone le capacità, dando la possibilità al minore di arricchirsi del confronto con un adulto non-genitore e, dall'altro, nella dimensione educativa del gruppo, nell'ambito del quale ogni bambino ha bisogno di inserirsi per abbandonare la sua dipendenza dai grandi e dar vita ad una nuova identità, attraverso l'esperienza di appartenenza a gruppi amicali.

L'ente prestatore si impegna a realizzare un accompagnamento educativo personalizzato mediante la predisposizione di interventi finalizzati e realmente individualizzati, all'interno di una progettualità ad ampio respiro che attenziona i molteplici aspetti della vita del ragazzo e lo coinvolge responsabilmente nella definizione del suo progetto di vita.

Il Centro Polifunzionale programma la complessiva offerta socio-educativa e predispone i Piani Educativi Individualizzati, al cui interno vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante il suo percorso attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti inter-istituzionali.

Il progetto personalizzato sul minore viene elaborato dall'equipe educativa del Centro Polifunzionale in collaborazione con l'assistente sociale referente del Centro di Servizio Sociale territorialmente competente e con il coinvolgimento della famiglia.

Nell'ambito della programmazione socio-educativa del Centro saranno previste, se necessario, attività per favorire l'inclusione e l'integrazione di minori disabili e di minori stranieri.

Art. 6

Prestazioni

Il Centro polifunzionale diurno offre una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, di socializzazione, aggregazione, gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva.

L'Ente gestore si impegna a garantire:

- l'accoglienza nel Centro diurno di minori dai tre ai sedici anni, residenti nel Comune di Napoli, per i quali i Centri di Servizio Sociale territoriale valutino l'esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei suoi confronti; la presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche scolastiche, recuperabili con un intervento di sostegno; l'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio d'emarginazione e disadattamento per i minori,
- l'apertura da lunedì al venerdì per tutto l'anno, ad eccezione del mese di agosto;
- il funzionamento per 4 ore giornaliere in orario extrascolastico; le attività **non potranno terminare prima delle ore 17.30:**
- il servizio di trasporto, laddove richiesto e necessario, dalla scuola - a conclusione dell'orario scolastico - alla sede del Centro polifunzionale diurno e ritorno;
- la somministrazione del pasto, se richiesto dalle famiglie, nei giorni in cui non sia già previsto il prolungamento dell'orario scolastico e dunque la refezione scolastica. Il pasto deve essere adatto per qualità e quantità alle esigenze dei minori, nel rispetto delle tabelle dietetiche per fasce di età, approvate dall'Amministrazione Comunale per la refezione scolastica, queste devono essere esposte nei locali cucina e sala pranzo;
- la realizzazione di attività di tipo sociale, aggregativo, di sostegno scolastico, laboratoriali, sportive nell'ambito di uno specifico progetto socio-educativo che deve riguardare il gruppo di bambini/bambine – ragazzi/ragazze e il percorso individuale di ciascuno. Il calendario standard delle attività deve essere visibile in tutti gli spazi adibiti allo svolgimento delle stesse.
- ogni altra attività e prestazione prevista nell'ambito del progetto tecnico e educativo presentato in uno con la manifestazione di interesse al convenzionamento che qui si richiama integralmente

Art. 7

Personale

L'equipe del servizio Centro diurno polifunzionale è composta da un operatore ogni 10 minori, e da un coordinatore, che deve essere uno degli operatori, nel rispetto degli standard previsti dal Regolamento n. 4/14:

- almeno il 70% operatori rientranti nelle figure professionali di II livello come individuate nel regolamento regionale n. 4/2014;
- almeno il 30% operatori rientranti nelle figure professionali di III livello come individuate nel regolamento regionale n. 4/2014, di cui uno con funzioni di coordinatore/educatore.

L'equipe degli operatori deve essere coerente con quella presentata per la richiesta di Autorizzazione al funzionamento ed eventuali successive sostituzioni regolarmente comunicate all'Ente che ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione.

Con riferimento al ruolo di coordinamento, solo nei centri diurni polifunzionali autorizzati al funzionamento fino a 50 minori, il coordinatore potrà svolgere altresì le funzioni di educatore.

Per quanto sopra, nei Centri diurni di ricettività fino a 50 minori, l'educatore, sarà impegnato per 32 ore settimanali, di cui 20 di attività frontali e 12 di attività di back office in assolvimento del ruolo di coordinatore.

Per i centri diurni aventi ricettività superiore ai 50 minori, l'intero monte ore del coordinatore dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività di back office e dovrà essere assicurata comunque un rapporto di uno a dieci tra educatori e minori.

Al Coordinatore spetta il compito di organizzare il lavoro dell'equipe e coordinare le attività operative, prevedendo incontri periodici degli operatori impegnati, al fine di svolgere una funzione di programmazione, verifica e valutazione condivisa. È compito del coordinatore garantire l'utilizzo, da parte dell'equipe di professionisti, dell'uso degli strumenti di lavoro redatti in raccordo con il servizio centrale, monitorare in maniera costante e puntuale la qualità e la funzionalità degli stessi in riferimento alle esigenze del servizio.

Compete al Coordinatore l'accompagnamento all'equipe degli operatori con riferimento all'individuazione delle metodologie operative utili alla realizzazione delle singole attività come su evidenziate. Il coordinatore agisce una funzione di monitoraggio alle modalità di definizione ed alle tempistiche di redazione dei pei assegnati a ciascun educatore, assicurando il rispetto delle indicazioni garantite dal Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità.

Il coordinatore curerà la registrazione delle presenze dei minori presso il centro diurno, ed adotterà tutti gli strumenti, anche informatici, per il costante monitoraggio delle attività, per l'elaborazione di report periodici finalizzati alla valutazione della rispondenza del servizio effettuato, alla verifica del gradimento dei destinatari del servizio.

Egli è responsabile dell'utilizzo e l'alimentazione della piattaforma informatica Qsnap, la quale dovrà essere utilizzata per l'inserimento di tutti i dati richiesti circa i singoli minori in carico.

Il corretto adempimento di quanto sopra indicato, ivi compresa la regolare alimentazione della piattaforma Qsnap, costituisce prestazione essenziale della convenzione di servizio, in relazione all'importanza di assicurare il coordinamento statistico e metodologico dei dispositivi attivati dai Centri diurni Polifunzionali.

Il coordinatore è individuato come l'interlocutore privilegiato che curerà la sinergia ed il raccordo costante con il Servizio sociale territoriale e con il servizio centrale Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità.

Ciascun operatore con funzioni di educatore sarà impegnato per 22 ore settimanali di cui 20 ore di attività frontali e 2 ore di attività di back office. da riservare alle attività di back office.

Agli operatori è affidato il compito di accompagnare i bambini/bambine - ragazzi/ragazze attraverso l'intero percorso progettuale, di elaborare, in accordo con l'equipe, il piano di attività **per ciascun ragazzo ed il PEI**

per tutti i partecipanti, di realizzare le attività laboratoriali, sportive, ludiche, di curare le relazioni e garantire la partecipazione delle famiglie alla costruzione dei percorsi di gruppo ed individuali.

Con riferimento alla redazione dei PEI, con successivo atto metodologico saranno definiti gli strumenti da utilizzare ed i criteri utili alla redazione degli stessi. Il PEI dovrà essere redatto per tutti i minori che prendano parte alle attività; per i centri diurni con ricettività superiore ai 50 minori potrà essere predisposta una versione semplificata.

L'equipe educativa è affiancata da un operatore di II livello specificamente incaricato della funzione di supporto ai gruppi in cui siano presenti minori con disabilità certificata ed impegnato in 22 ore di lavoro settimanali, di cui 20 ore da dedicare alle attività frontali e 2 ore da riservare alle attività di back office. In presenza di uno o più minori disabili sarà necessario prevedere almeno un operatore fino a cinquanta minori; due operatori in caso di frequenza da cinquanta a cento minori e almeno quattro minori disabili; tre operatori oltre i cento bambini e presenza di almeno otto minori disabili.

Sotto pena di risoluzione contrattuale, l'Ente convenzionato si impegna ad applicare il contratto collettivo più attinente all'attività svolta, nazionale o territoriale vigente, stipulato con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, con la corresponsione ai lavoratori impiegati per lo meno della retribuzione minima prevista che, in ogni caso, non deve essere inferiore a quella di cui all'art. 36 della Costituzione. A tale fine il contratto collettivo nazionale di riferimento è il "Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - triennio 2017 – 2019", del 21/5/2019, come rinnovato in data 24 gennaio 2024 ed integrato con CCNL 5 marzo 2024 – Codice CNEL "T151".

In esecuzione della delibera di G.C. n. 297 del 19/7/2024, l'Appaltatore è tenuto ad applicare per i propri dipendenti in ogni caso un trattamento minimo lordo inderogabile pari a 9 euro l'ora, pena la risoluzione contrattuale.

Copia dei contratti individuali di lavoro dovranno essere trasmessi al Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità entro 10 giorni dall'inizio delle attività unitamente agli UNILAV. Si specifica che gli operatori dovranno essere contrattualizzati direttamente dall'Ente prestatore del servizio.

Nel caso in cui l'Ente impieghi personale religioso, privo di rapporto di lavoro subordinato, dovrà fornire specifica dichiarazione e documentazione a corredo.

Il Contratto dovrà essere stipulato per 32 ore settimanali per il coordinatore e per 22 ore settimanali per gli operatori e dovrà esplicitamente menzionare il tipo di contratto collettivo applicato, il numero di ore di lavoro settimanali, la paga oraria, lo stipendio mensile ed annuale, la qualifica professionale. Conseguentemente, nell'UNILAV dovrà essere precisato l'inquadramento del lavoratore con un profilo professionale compatibile con il ruolo educativo svolto presso il Centro Diurno e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalla L. 15 aprile 2024, n. 55 per i lavoratori con mansioni riservate al profilo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Rappresentando la stabilità dell'equipe educativa il fondamento imprescindibile per la costruzione di relazioni educative significative nonché la premessa essenziale per la programmazione di interventi di qualità l'ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, quale regole funzionamento e qualità del servizio reso, fornendo adeguate motivazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione immediata con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze previsti dal Catalogo regionale. Qualora necessarie, le sostituzioni degli operatori, definitive o temporanee di durata superiore ad un mese, devono essere autorizzate dal Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità.

In caso di presenza di operatori volontari, il Centro diurno dovrà comunicare al Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità le loro generalità, il curriculum vitae, il periodo della loro presenza presso il Centro diurno e il tipo di attività in cui saranno impegnati.

Art. 8 Organizzazione dei Campi estivi

Nell'ambito del programma annuale delle attività deve essere prevista l'organizzazione di campi estivi, finalizzati ad offrire un'opportunità di aggregazione e socializzazione per i minori al fine di consentire loro di vivere esperienze arricchenti, importanti per la crescita. L'obiettivo principale è quello di soddisfare il bisogno dei bambini/bambine – ragazzi/ragazze di occupare il tempo estivo offrendo loro una valida opportunità di educazione alla socialità sotto la guida di operatori esperti e attraverso un programma complessivo di attività.

a) Modello organizzativo: i Campi estivi dovranno essere organizzati in *Moduli settimanali*, che prevedano almeno cinque giorni di attività per almeno sei ore giornaliere. Il numero di moduli settimanali varia in base alla chiusura dell'anno scolastico, come da calendario scolastico regionale, al fine di prevedere il coinvolgimento di un numero non esiguo di minori.

Le attività dovranno essere articolate in percorsi socioeducativi improntati sulla creatività, lo sport, l'esplorazione dell'ambiente e l'animazione; tali percorsi si basano sull'organizzazione di tempi condivisi dal gruppo dei minori, tendono alla facilitazione della relazione con i propri coetanei ma anche alla valorizzazione del contesto ambientale e degli elementi naturali che lo costituiscono.

Le attività dovranno essere articolate, utilizzando tutte le sedi a disposizione dei Centri diurni e le opportunità e le risorse naturali del territorio cittadino o extraurbano (località di mare, montagna, campagna...) che andrà a costituire un partner educativo di importanza fondamentale nella formazione dell'età evolutiva come facilitatore di esperienze reali.

In tal senso ciascun modulo settimanale dovrà prevedere almeno due uscite esterne, una per balneazione e una per attività di educazione ambientale e/o culturale.

I Centri diurni polifunzionali dovranno garantire tutto quanto necessario alla realizzazione delle attività, il pranzo e l'eventuale trasporto.

b) Modalità di presentazione delle proposte: i Centri diurni dovranno presentare la proposta di realizzazione della prestazione denominata "Campo estivo", al Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, secondo i tempi e le modalità definite dal Servizio competente. L'istanza dovrà corredata da tutte le informazioni necessarie, per la sua approvazione e validazione da parte degli uffici, in relazione alle risorse effettivamente disponibili. La Proposta dovrà contenere in linea generale una dettagliata descrizione delle attività socioeducative da realizzare con declinazione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi, il calendario settimanale delle attività, l'indicazione degli operatori impegnati per ciascun modulo settimanale proposto. Per la redazione di tale proposta sarà cura del Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, produrre un documento metodologico con indicazioni di dettaglio anche relative alle proposte dell'attività "Campo estivo".

Art. 9

Strumenti di lavoro e di monitoraggio e valutazione

L'ente prestatore si impegna ad adottare il seguente set minimo di strumenti:

- scheda personale del minore costantemente aggiornata;
- registri per le presenze degli utenti;
- diario e report degli incontri con le famiglie;
- tabella dei turni degli operatori e registro per le presenze degli stessi;
- strumenti di monitoraggio delle attività e della valutazione della qualità del servizio;
- realizzazione di una rete di relazioni territoriali mediante protocolli di intesa e/o coordinamenti operativi aventi per oggetto attività a favore di minori;
- materiale relativo alle attività formative e di aggiornamento dell'equipe educativa;

Per le schede personali del minore, redazione dei report, dei diari degli incontri con le famiglie e delle altre rilevazioni occorrenti, dovranno essere utilizzati obbligatoriamente gli strumenti telematici già attivi e quelli in via di predisposizione da parte del Servizio.

Art. 10

Obblighi dell'ente convenzionato

L'ente prestatore si impegna a:

- esporre visibilmente la programmazione delle attività e ad esporre una targa con l'indicazione dell'attività del Centro diurno polifunzionale per minori convenzionato con il Comune di Napoli;

nella targa deve essere riportato il logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Comune di Napoli;

- **compilare, per ciascun giorno di attività, il foglio giornaliero delle presenze dei minori, con gli strumenti telematici richiesti dal Servizio (ad es. foglio Excel o specifico strumento telematico) entro e non oltre le ore 15.00 di ciascun giorno;**
- comunicare il calendario settimanale dettagliato delle attività, con i relativi operatori impegnati, ed ogni sua eventuale variazione;
- accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti
- accettare le condizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, conformandosi inoltre alle nuove disposizioni introdotte in materia dal DPR 81/2023, accettandone la clausola per cui tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all’art 2 comma 3 e prendendo atto che In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall’Ente, così come disposto all’art. 20 comma 7 di detto Codice;
- accettare le condizioni del programma 100 della Relazione previsionale e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l’aggiudicazione all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;
- Osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità con cui è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di Napoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura gara/affidamento in epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione;
- garantire all’intera equipe operativa l’applicazione del CCNL di settore, con l’applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche per l’infanzia entro 10 giorni dall’inizio delle attività unitamente agli UNILAV
- assicurare il rispetto degli obblighi retributivi minimi disciplinati dal CCNL applicabile alla Commessa a tutto il personale impegnato nel contratto d’appalto, che in ogni caso non può essere inferiore ai 9 euro/ora, anche con riferimento alle figure contrattualizzate con contratti di lavoro autonomo, pena la risoluzione della presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell’amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L’Ente convenzionato è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L’Ente convenzionato assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all’attuazione degli interventi di propria competenza.

Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli.

Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Egli ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento.

Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA).

Art. 11 Corrispettivi

In applicazione della delibera di G.R. n. 372 del 7/8/2015, l'Amministrazione riconosce ai Centri diurni polifunzionali una retta giornaliera per ogni minore iscritto onnicomprensiva pari:

- 24,04 euro per ospite, incluso il vitto;
- 18,04 euro per ospite, escluso il vitto.

Le tariffe di cui trattasi, come da allegato B) alla delibera della Giunta Regionale n. 372 del 07/08/2015, sono onnicomprensive.

L'eventuale adozione di un provvedimento di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi residenziali e semi-residenziali integrerà il presente avviso, con effetti decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento. È esclusa in ogni caso la retroattività dell'applicazione del nuovo sistema tariffario.

La retta è calcolata e comprensiva di qualsiasi ogni possibile voce di spesa, fatte salve attività straordinarie specificamente approvate dal Servizio, come risultante dal prospetto allegato "piano dei costi".

Ai termini della "Nota metodologica di calcolo per la determinazione delle tariffe per le prestazioni erogate dai servizi residenziali e semi-residenziali di cui alla DGR n. 107/2014", allegato B) alla delibera di G.R. n. 372 del 07/08/2015, all'interno della tariffa sono compresi i costi di personale e i costi di funzionamento specifici del servizio.

Il Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità riconoscerà a parte i costi del trasporto dei minori presso il Centro diurno polifunzionale, nella misura in cui tale spesa sia ritenuta necessaria per garantire la loro frequenza, per un corrispettivo pari a 3,30 euro al giorno per ogni minore, e a condizione dell'effettiva fruizione del servizio. L'eventuale fruizione del solo viaggio di andata o di ritorno, dà diritto al rimborso di 1,65.

L'effettiva fruizione del servizio aggiuntivo di trasporto comporta l'onere della sua annotazione nel sistema informatico di rilevazione delle presenze.

Parimenti, nel caso in cui sia necessario avvalersi di operatori di supporto specializzati per l'assistenza ai minori con disabilità, attesa l'estraneità della componente dei costi previsti dalla nota metodologica di cui all'allegato B della del. G.R. 372/2015, verrà riconosciuto all'Ente un rimborso aggiuntivo, parametrato al costo del lavoro desunto dalla tabella ministeriale "Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento" di cui al Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i quali tengono conto dei costi di

sostituzione in relazione alle ore mediamente lavorate nel corso dell'anno per lavoratore. Detti costi sono calcolati al netto dell'indennità di turnazione e con applicazione dell'aliquota I.R.A.P. regionale agevolata valevole per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le cooperative sociali, viene determinato come segue:

Determinazione costi orari al netto dell'Indennità di Turnazione e al Lordo dell'IRAP ordinaria Campania						
Dal 1/12/2025 al 30/9/2025						
CAT	Costo orario al netto I.T.	Ore teoriche	Costo orario teorico	% IRAP (Campania)	IRAP/ore	Totale
D1	33.260,39	1.548,00	21,48604005	4,97	1,07	22,55
Dal 1/9/2025 al 31/7/2026						
CAT	Costo orario al netto I.T.	Ore teoriche	Costo orario teorico	% IRAP (Campania)	IRAP/ore	Totale
D1	33.883,55	1.548,00	21,88859819	4,97	1,09	22,98

Determinazione costo settimanale aggiuntivo per operatore				
Periodo di applicazione	costo orario		ore settimana	Totale
dal 1/12/2024 al 30/9/2024	22,55	*	20	= 451,08
dal 1/9/2025 a fine contratto	22,98	*	20	= 459,53

I costi del personale ausiliario non sono soggetti a variazione anche nella prospettiva di una variazione della percentuale dell'IRAP Campania, a meno di un incremento complessivo pari o superiore al 5%.

Ove l'Ente impieghi per tali funzioni personale religioso privo di rapporto di lavoro subordinato, verrà applicato, in luogo dell'importo come sopra stabilito, un rimborso pari a 3,25 euro per ora, in relazione al suo effettivo impiego in ragione delle presenze dei minori con disabilità presso il Centro.

Nell'eventualità di una modifica al sistema tariffario regionale che preveda l'inclusione dei costi del trasporto e dei costi del personale ausiliario, sempre che sia espressamente dichiarata direttamente applicabile anche alle convenzioni in essere, comporterà l'applicazione della tariffa regionale in luogo del rimborso dei costi per il viaggio e del personale ausiliario previsti dal presente articolo.

Con la sottoscrizione della convenzione presente convenzione, l'Ente convenzionato accetta incondizionatamente l'applicazione delle suddette tariffe, verificando preventivamente la sostenibilità della commessa secondo i propri criteri di gestione e organizzazione aziendale.

Il Centro è dunque tenuto ad avvalersi di personale professionalizzato in possesso dei requisiti richiesti, che deve essere contrattualizzato secondo la normativa vigente in riferimento ai contratti di lavoro di settore e nel rispetto delle categorie previste per i profili professionali richiesti.

In caso di assenza del minore, opportunamente giustificata e documentata dalla famiglia al Centro diurno, e dal Centro diurno al Servizio Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e sostegno alla genitorialità, verrà corrisposta all'Ente prestatore l'80% della retta prevista per le sole attività, e dunque per 14,43 euro al giorno, fino ad un massimo di cinque giorni per mese, anche non continuativi.

Per i Campi Estivi sarà corrisposta una quota pro-capite per la partecipazione ad ogni singolo modulo settimanale pari alla tariffa già applicata dal Centro Diurno con un supplemento giornaliero pari a € 5,50. La quota si intende comprensiva di tutte le attività e spese necessarie (personale, trasporto, pranzo, materiali, assicurazione, etc..).

Nel caso in cui sia necessario avvalersi di personale ausiliario per minori con disabilità, verranno riconosciuti i seguenti costi settimanali aggiuntivi per operatore:

Determinazione costo settimanale aggiuntivo per operatore (centri estivi)				
Periodo di applicazione	costo orario		ore settimana	Totale
dal 1/12/2024 al 30/9/2024	22,55	*	30	= 676,62
dal 1/9/2025 a fine contratto	22,98	*	30	= 689,29

Ove l'Ente impieghi personale religioso non contrattualizzato per svolgere le funzioni di operatore di supporto ai minori con disabilità, verrà applicato, in luogo dell'importo come sopra stabilito, un rimborso

pari a 3,25 euro per ora, in relazione al suo effettivo impiego in ragione delle presenze dei minori con disabilità presso il Centro Diurno Polifunzionale.

Con la sottoscrizione della convenzione presente convenzione, l'Ente convenzionato accetta incondizionatamente l'applicazione delle suddette tariffe, verificando preventivamente la sostenibilità della commessa secondo i propri criteri di gestione e organizzazione aziendale.

La fatturazione del servizio avverrà a scadenze bimestrali, in base ai dati inseriti sul sistema informatico di rilevazione delle presenze (assenze e presenze giornaliere, numero di pasti, numero dei servizi di trasporto, presenza dell'operatore di supporto). L'Ente gestore potrà emettere fattura recependo integralmente il prospetto trasmesso, che formerà allegato obbligatorio alla fattura.

Nel caso in cui il prospetto trasmesso non coincida con quello risultante dai sistemi informatici, la fattura verrà rigettata.

In ogni caso la fattura bimestrale dovrà essere accompagnata, oltre che dal citato prospetto contabile, da una relazione sulle attività svolte.

Art. 12 **Liquidazione corrispettivi**

La liquidazione delle rette avverrà previa presentazione di fattura bimestrale, corredata da relazione sulle attività svolte e del prospetto contabile, chiaramente leggibile, debitamente firmato dal legale rappresentante, sul quale devono essere riportati i nominativi dei minori con l'indicazione delle presenze e del corrispettivo maturato, relativamente al periodo di riferimento. Nella relazione, il Coordinatore dovrà inserire il proprio report settimanale delle attività svolte, specificando il numero di ore dedicate agli incontri dell'equipe educativa, agli incontri di rete con le famiglie, con le scuole frequentate dai minori e con i Centri di servizio sociale del territorio.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Prestatore.

A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Si riportano di seguito i codici:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1094 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

Art. 13 **Attività di vigilanza e controllo**

La convenzione potrà essere revocata al venir meno dei requisiti indicati, sulla scorta di verifiche periodiche e di un processo di valutazione continua della qualità delle prestazioni rese.

Con apposita disposizione, verrà nominato uno specifico Gruppo per la qualità delle prestazioni, al quale sono affidati i seguenti compiti:

- attività mirate di monitoraggio e valutazione da realizzarsi mediante Audit e incontri da realizzarsi anche presso le stesse strutture;
- individuazione dei punti di criticità e attivazione con gli enti gestori dei servizi di percorsi per il miglioramento della qualità;
- adozione di strumenti di verifica e valutazione elaborati congiuntamente agli assistenti sociali dei Ccs territoriali;
- eventuale proposta di revoca della convenzione adeguatamente motivata in relazione all'attività di monitoraggio e valutazione realizzata.

L'Amministrazione comunale si riserva ad ogni modo di verificare il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, mediante controlli periodici e visite non programmate. Per l'esercizio di tali funzioni il Comune si avvarrà dei Centri di servizi sociali territoriali e del personale del Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità.

Articolo 14 **Codice di Comportamento**

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

L'Aggiudicatario dovrà altresì conformarsi alle disposizioni del DPR 62/2013, così come aggiornato con DPR 81/2023, per quanto applicabile.

Art. 15

Divieto di pantouflage

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell'amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'operatore economico è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 16

Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. *La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;*

2. *Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:*

a) *assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;*

b) *allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;*

c) *si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa*

aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

7.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Il codice di comportamento è integrato altresì dalle disposizioni di cui al DPR 81/2023,

7.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato dal concorrente nella Busta A "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.

Art. 17
Contestazione disservizi e procedure di addebito

Il Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile del procedimento, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 500,00 (cinquecento euro) e non superiore a € 2.000,00 (duemila/00 euro), secondo la gravità dell'inadempienza.

Oltre alle penali e all'applicazione del rimedio risolutivo, il Servizio si riserva di agire per il risarcimento degli ulteriori danni a qualsiasi titolo derivanti, anche per lesione dell'immagine.

Nel caso di chiamata in causa del Comune per danni cagionati a terzi in esecuzione della convenzione, l'Ente convenzionato assume l'obbligo di manleva.

Art. 18
Risoluzione del contratto, affidamento a terzi

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, oltre ai casi precedentemente disciplinati, i seguenti:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di questo appalto.

In caso di risoluzione contrattuale per inadempimento o di interruzione del servizio per causa imputabile all'Ente convenzionato, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di affidare la prosecuzione del servizio a soggetti terzi, stante la natura essenziale della prestazione commissionata, imputandone le eventuali maggiori spese contrattuali per la residua durata del contratto.

Art. 19
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata per il periodo febbraio 2025 - luglio 2026.

L'Ente contraente potrà richiedere la risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1467 C.C., in caso di eccessiva onerosità dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni. Ricorrendone i presupposti, non sarà applicabile il maggior costo per la prosecuzione del servizio mediante terzi di cui all'art. 18.

Non è ammesso il recesso unilaterale dalla convenzione.

Art. 20
Adeguamento alle normative sopravvenute

La presente convenzione dovrà comunque adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dagli organi statali, regionali e comunali competenti.

Ove dall'applicazione delle normative sopravvenute discenda un apprezzabile e comprovato aumento dei costi, pari ad almeno il 5% del corrispettivo pattuito, le parti procederanno o ad una rimodulazione delle prestazioni o ad un correlativo aumento del corrispettivo contrattuale il quale in ogni caso non potrà superare la quinta parte dell'importo di aggiudicazione.

Non rientra nella sfera di applicazione della presente disposizione l'aumento delle spese retributive derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali.

Art. 21

Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti alla presente convenzione, sono a carico dell'Ente contraente, se dovute. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso su richieste di una delle parti e le spese saranno a carico del richiedente.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Napoli.

Per il Comune di Napoli, Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, il Dirigente dott. Gianluca Pisano

Per l'Ente, il Legale Rappresentante, _____

Art. 22

La presente convenzione è integrata dalle disposizioni dell'avviso pubblico approvato con determina n. ... del ...

Le firma, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.. La presente convenzione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005